

*Sergio Profeti*

# **Uno per uno gli articoli del Regolamento del Palio**

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7


Articolo 8

Articolo 9

*Ed. Sunto – © agosto 2018*

## **Articolo 5**

*I Palii straordinari non modificano i diritti delle Contrade per la partecipazione a quelli ordinari.*



Come altri, questo articolo non è stato modificato dalla sua “nascita” del 1949. Trae origine dall’articolo 6 del Regolamento 1906<sup>1</sup>, forse per le questioni sollevate nel 1896 e di cui tratteremo nell’analisi del successivo Articolo 6.

Nella sua semplicità, l’articolo presenta principi che caratterizzano nel suo insieme il Palio: i diritti acquisiti restano inviolati. Una norma banale, ma proprio perché si configura come tale, ricca di significato, per far propri i meccanismi emersi nel 1896 e che, senza i quali, oggi l’argomento si sarebbe potuto aprire ad interpretazioni delle più varie specie, in considerazione della moda creata con la nascita degli “avvocati palieschi”.

## **Articolo 6**

*In conformità di quanto è stabilito dal citato Bando del Magistrato di Biccherna del dì 21 gennaio 1720 (stile senese) la partecipazione delle Contrade ai Palii ordinari è volontaria.*

*È quindi in piena facoltà delle Contrade di rinunciare al diritto acquisito di correre, o di astenersi dall'esperimento della sorte, purché ne rendano edotta per iscritto l'autorità Comunale almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di cui all'art. 20 e seguenti.*


*Non è ammessa alcuna rinuncia condizionata, o a favore di altra Contrada.*

*Soltanto nell'eventualità che le rinunce non permettano di raggiungere il numero prescritto dal terzo e quarto comma dell'art. 4 - mentre le Contrade che non avrebbero avuto diritto di partecipare alla corsa lo acquistano senz'altro si procede ad un sorteggio fra le rinuncianti, per determinare*

---

<sup>1</sup> *L'adesione ad una festa di Palio straordinario o dichiarato tale dall'Autorità Municipale, non pregiudica nessuna delle contrade aderenti nei loro diritti acquisiti per la partecipazione alle Corse ordinarie.*

*quali di esse divengano obbligate a parteciparvi al fine di completare il numero anzidetto.*



Tre dei quattro commi che formano l'articolo dovranno essere riscritti e modificati, poiché molte sono le considerazioni che vengono esaminate nei vari e numerosi dettagli, soprattutto storici.

L'articolo, dalla sua nascita del 1949, non ha mai subito interventi da parte del legislatore paliesco. Nel 1949 si decise di raggruppare due articoli del Regolamento 1906: il 10<sup>2</sup> e il 16<sup>3</sup>.

Il comma 1 ribadisce un concetto basilare dell'unicità del Palio, là dove si afferma in modo perentorio che l'adesione al Palio, da parte delle Contrade, è volontaria. Si tratta non tanto di una regola precisa, quanto di un concetto su cui si basa l'intera storia del Palio. Il comma si riallaccia al Bando del 1721 e, in particolare a quanto disposto all'art. XIII<sup>4</sup>.

La stortura storica, dovuta alla folkloristica interpretazione del legislatore del 1949 e a cui abbiamo già fatto riferimento<sup>5</sup>, va assolutamente modificata.

Anche il comma 2 merita una revisione generale e confacente ai tempi attuali. L'attuale modo di vivere sia la Contrada che il Palio non permette l'attivazione di questo comma, che si collega alle fasi del sorteggio e sono opportune alcune riflessioni.

---

<sup>2</sup> *Sarà cura di ogni Contrada di informare l'Autorità Comunale, per scritto, se intende o no di prender parte alle due corse ordinarie dell'anno, ed è in loro piena facoltà di astenersi dall'esperimento della sorte e di rinunciare al diritto acquisito di correre, anche per un numero indeterminato di corse, solo rendendone per tempo avvertita l'Autorità Comunale onde possa provvedere altrimenti.*

<sup>3</sup> *Dopo aver formalmente aderito ad una corsa di un Palio sì ordinario che straordinario nessuna Contrada avrà facoltà di ritirarsi da prender parte alla Corse o cedere ad altra Contrada il proprio turno.*

<sup>4</sup> La norma è riportata nella nota n. 21 a p. 11 ss. del commento all'Articolo 4. Va sottolineato, per completezza dell'informazione e in merito alla volontarietà dell'adesione, che l'articolo XIII del 1721 è ripreso, come XI, nei Regolamenti del 1796, del 1804, del 1817, del 1832 (come art. XIII) e 1841 (come art. I).

<sup>5</sup> Cfr. in questo lavoro quanto esposto per il commento all'Articolo 4.

Da quando è subentrata la “moda delle ferie”, e Palazzo pone il cartello di chiusura all'esterno della porta dell'ufficio che organizza il Palio, l'estrazione delle Contrade è stata anticipata di una settimana proprio per permettere il “riposo” estivo. Argomento che non rientrava nella visione del legislatore del 1949, il quale, realizzando nel termine di dieci giorni il periodo per la comunicazione scritta in caso di rinuncia, non teneva certamente conto del futuro sociale in cui oggi si rispecchia l'organizzazione paliesca.

Il calcolo dei dieci giorni, nell'attualità in cui si trovava il legislatore del 1949, era ben calcolato sia per Provenzano, ma, soprattutto, per agosto, visto che le estrazioni richiamate nel comma si svolgevano quasi sempre la terza domenica di luglio.

Oggi, se una Contrada non vuole correre il Palio di agosto, deve comunicarlo in piena fase di svolgimento del Palio di Provenzano. Il termine dei dieci giorni deve, di conseguenza, essere modificato, riducendolo oppure riportando l'estrazione di agosto in concomitanza con la terza domenica di luglio.

L'esistenza di questo comma, come del resto la totalità di tutti gli articoli del Regolamento, si ritrova nelle pagine della storia del Palio. Il concetto di “comunicare per scritto la volontà di non correre” è scandita dall'articolo 10 del Regolamento 1906, dove, tra l'altro, anziché di un termine perentorio (dieci giorni) si parlava di “*rendendone per tempo avvertita l'Autorità Comunale*”.

La ragione della nascita, nel 1906, di questo articolo era dovuta all'allora recente episodio del 1896, quando l'Aquila, che correva di diritto il Palio di agosto, protestò per lo spostamento al 25 agosto dell'ordinaria corsa che si sarebbe dovuta tenere il 16.

La decisione dell'Aquila fu deliberata l'11 agosto; il giorno successivo fu proceduto al sorteggio tra le sette che il 30 luglio erano rimaste nel bossolo, con un'appendice e cioè che “*quella che sarà favorita dalla sorte prenderà il posto dell'Aquila e conserverà il diritto di prender parte alla corsa del 16 agosto 1897*”<sup>6</sup>. La sorte favorì la Torre che, poi, sarebbe andata a vincere quel Palio corso, inusualmente, il 25 agosto<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. ACS, verbali ad annum e, in particolare, il fascicolo riguardante l'estrazione delle Contrade del 30 luglio 1896.

<sup>7</sup> E' opportuno segnalare la protesta effettuata dalla Contrada della Chiocciola, il cui Capitano chiedeva di essere automaticamente inserito al posto dell'Aquila, essendo la Chiocciola stata sorteggiata per undicesima. L'aspetto, che anticipa di circa 100 anni l'attuale modifica contenuta nell'art. 22, co. 5, più curioso riguarda il rigetto della richiesta. A tal scopo c'è addirittura una

Il terzo comma dell’articolo 6 è l’unico che non necessita di correttivi, tanto è saldo alla struttura dell’esistenza del Palio.

Il quarto comma dell’articolo va, semplicemente, abolito perché lede l’autonomia delle Contrade e si pone in chiaro contrasto con lo stesso comma 1 analizzato in precedenza.

Questo quarto comma obbliga, nella sostanza, le Contrade rinunciarie alla corsa del Palio a prendervi ugualmente svolgimento attraverso un sorteggio apposito.

Come accennato, l’articolo lede l’autonomia delle Contrade, chiaramente richiamata dall’articolo 9. Non si può sostenere (comma 1) che *la partecipazione delle Contrade ai Palii ordinari sia volontaria* per poi obbligarle ugualmente alla partecipazione in un contesto in cui il “bene collettivo” della comunità senese, cioè il Palio, venga messo a repentaglio con tanto di annullamento perché non si arriva alla “quota dieci”.

Fin dalla sua “preistoria” normativa l’adesione delle Contrade alla corsa è stata sempre volontaria e, di fronte a questo abuso da parte del Comune, ci si dovrebbe chiedere se le responsabilità dell’Ente amministrativo siano state tali da “giustificare” proprio la non-adesione di una parte delle Contrade (ne bastano otto per non arrivare alle dieci) alla corsa.

Sotto lo sguardo storico c’è un preciso motivo per cui esiste questo comma 4, che trae origine dall’art. 11 del Regolamento 1906, analizzato in precedenza<sup>8</sup>.

L’obbligo di partecipazione al Palio costituisce una violazione delle decisioni autonome delle Contrade, anche, se è bene evidenziarlo, l’attuale coinvolgimento sociale in seno alle 17 mai sarebbe in grado di produrre l’applicazione di questo comma dell’articolo. Motivo in più per la sua abolizione.

## Articolo 7

---


pronuncia della Giunta Municipale (cfr. delibera n. 1048 del 19 agosto 1896) che motivava il diniego perché l’estrazione effettuata serve solo per stabilire l’ordine di ingresso del Corteo. In pratica senza fornire alcuna risposta all’eccezione sollevata dalla Chiocciola.

<sup>8</sup> Cfr. in questo stesso studio quanto esposto per il commento all’Articolo 2.

*La soprintendenza e la direzione dei Palii, sia ordinari che straordinari, spettano esclusivamente all’Amministrazione Comunale. La Giunta Municipale nomina una Deputazione composta di tre membri, la quale esercita le attribuzioni conferite dal presente Regolamento ed in genere coadiuva l’Amministrazione Comunale nelle funzioni suddette.*

*Per la nomina di tale Deputazione, il Magistrato delle Contrade presenta al Comune una segnalazione non vincolante di almeno sei nominativi.*

*Nell’espletamento dei suoi compiti la Deputazione della Festa si avvale della collaborazione di tre Ispettori della Pista, nominati con le stessa modalità dei Deputati della Festa.*



I primi due commi sono rimasti invariati dalla loro nascita nel 1949; il terzo ha visto il suo inserimento nelle modifiche del 1981<sup>9</sup> e la successiva variazione nel numero, da due a tre, nel 1985<sup>10</sup>.

L’articolo 7 si riallaccia al Regolamento del 1906 ed in particolare all’art. 3<sup>11</sup>; facendo proprio il dispositivo del Regolamento emesso dal Prefetto nel 1852 (articolo 1)<sup>12</sup>. Questo articolo 1, emanato dal potere granducale, prima, e regio, dopo, assume particolare importanza in quanto l’autorità governativa riconosce direttamente il ruolo fondamentale che il Comune di Siena svolge nelle fasi preparatorie e di svolgimento della corsa. Un ruolo perpetuo che, nei secoli, il Comune di Siena ha saputo imporre a se stesso, alle partecipanti al “gioco” e a tutte le autorità governative.

La nascita nel Palio degli Ispettori di Pista è stato oggetto di un nostro studio, a cui si rimanda interamente<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 172 del 24 febbraio 1981.

<sup>10</sup> Cfr. delibera del Consiglio Comunale n. 426 del 23 maggio 1985.

<sup>11</sup> *In ogni caso che si tratti di Palio ordinario o straordinario, la direzione e soprintendenza della festa spetterà esclusivamente alla Rappresentanza Municipale. La Rappresentanza Municipale potrà nominare speciali delegati per la sorveglianza e regolare esecuzione della festa.*

<sup>12</sup> *Le Contrade dipenderanno interamente dalle prescrizioni dell’Autorità Municipale in tutto ciò che si riferisce alle operazioni preparatorie delle Corse, alla regolare disposizione ed alla decenza di simili spettacoli, ed in quanto altro non è contemplato nel presente Regolamento.*

<sup>13</sup> Cfr. *Perché esistono gli Ispettori di Pista*, Siena, 2017.

Le correzioni riguardano la sostituzione di “Giunta Municipale” con “Giunta Comunale” e il comma due. A questo riguardo è opportuna una disamina completa per sapere quale sia la giusta strada da seguire dopo la recente “innovazione” attuata dal Sindaco De Mossi in occasione delle nomine del Palio di agosto.

La nuova strada intrapresa ci trova sulla stessa linea, ma occorrerà analizzare con il massimo scrupolo il “bacino dei nomi” da dove attingere in collaborazione con il Magistrato delle Contrade.

La modifica si rende necessaria per consentire all’Autorità di Palazzo una libertà ancor più ampia di quella consentita dal comma. Anche se l’elenco dei nominativi del Magistrato non può ritenersi vincolante per il Comune<sup>14</sup>, come è ben specificato, sarà necessario che nel futuro a salire sul Palco dei Giudici siano persone che, oltre al rispetto per la Festa e la città, abbiano ben presenti gli articoli del Regolamento e chiara la loro interpretazione. Ciò in considerazione del potere a loro affidato dagli articoli del Regolamento stesso.

Per concludere alcune curiosità storiche, ormai comunemente conosciute. I Deputati, sempre in numero di tre, hanno avuto un ruolo fondamentale nell’organizzazione della Festa. Senza il loro apporto economico non sarebbe, mai, esistito il Palio in quanto, nominatisi a vicenda nella cerchia della nobiltà senese, provvedevano a depositare nelle mani dei Quattro Provveditori della Biccherna, i necessari talleri per la totale copertura finanziaria delle spese.

Il periodo che congiunge il 1659 con il 1836 ha sempre visto l’intervento economico dei Nobili; poi la chiarificazione della legge del 23 maggio 1774 a firma del Gran Duca Leopoldo traslò l’impegno economico nelle casse della Comunità Civica<sup>15</sup>

## **Articolo 8**


*In considerazione delle finalità del Palio come celebrazione cittadina e dello spirito che lo anima, è vietato di promuovere pubblici concorsi, lotterie, od altre iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento al Palio, o alle sue fasi ed alle operazioni inerenti.*

---

<sup>14</sup> Nell’era amministrativa del Sindaco Canzio Vannini ed in quella di Mauro Barni le indicazioni del Magistrato delle Contrade venivano ignorate.

<sup>15</sup> L’argomento necessita di un approfondito studio nell’immediato futuro

---



L'articolo, non previsto nel Regolamento 1906, non è mai stato modificato dalla sua entrata in vigore nel 1949. Non necessita certo di variazioni, ma, al contrario, di urgenti interpretazioni del Consiglio comunale.

Lo spirito è indubbiamente da esaltare ed è stato al centro delle attenzioni sia nel periodo tra le due guerre<sup>16</sup>, sia in tempi più recenti<sup>17</sup> e vicinissimi agli attuali<sup>18</sup>.

Al di là di tutti questi numerosi episodi, è opportuno focalizzare un aspetto economico di prim'ordine e causato dalla crisi della Banca Monte dei Paschi e di quella della relativa Fondazione. I due colossi finanziari hanno sempre mantenuta viva l'attenzione sulle sorti della città e sulla sua economia, Palio e Contrade comprese.

Senza affrontare la questione della crisi, che non compete questa analisi, è opportuno sottolineare che, dal 1955, il rinnovo dei costumi del Corteo storico, sia per i figuranti del Comune che per quelli delle 17 Contrade, è sempre stato possibile grazie all'apporto “ad occhi chiusi” della Banca, prima, e della Fondazione, dopo.

Adesso, anche se sono in molti a voler rifiutare una realtà che ha portato la Banca ad essere inglobata nello Stato italiano, i soldi “ad occhi chiusi” non potranno garantire l'imminente tappa per il rinnovo integrale dei costumi. Di conseguenza il dettato dell'articolo 8 dovrà essere aggirato.

Come? Con un'interpretazione, “per cause maggiori”, da parte del Consiglio Comunale, attraverso la quale accerchiare un dettato fondamentale del Regolamento del Palio.

La “lotteria della tratta”, più volte sollecitata dalle pagine cartacee e digitali di Sunto, rappresenta l'unica strada da percorrere e fronteggiare le ingenti spese necessarie a coprire il completo rifacimento dei costumi realizzati nel 2000.

---

<sup>16</sup> Ci riferiamo alla costante richiesta tra il 1906 ed il 1921 dell'installazione di un totalizzatore per l'accettazione delle scommesse sulla vittoria finale del Palio.

<sup>17</sup> Cfr., ad esempio, il tentativo del 1985, da parte dell'onorevole Hubert Corsi, di inserire il Palio nelle lotterie nazionali.

<sup>18</sup> Ci riferiamo all'esposto presentato dal Comune di Siena sulle scommesse apparse nel sito della Sisal il 2 luglio 2018.

La “lotteria della tratta” è composta dall’emissione digitale dei 3.628.800 tagliandi, tante sono le combinazioni che si possono verificare al momento dell’assegnazione dei cavalli la mattina della tratta. Prezzo più che ridotto e popolare (un solo euro) e unica vincita di un milione di euro; per favorire la vendita completa del pacchetto delle opportunità: un biglietto per ogni singola combinazione.

Nel giro di tre-quattro anni il Comune di Siena sarà in grado di provvedere da solo al rinnovo dei costumi per se stesso e per le 17 Contrade.

Un progetto tratteggiato a grandi linee, ma che da tempo è stato analizzato nei minimi dettagli. Per ottemperare a quanto sopra, oltre alla necessaria approvazione e interpretazione del Consiglio Comunale, la via da intraprendere è di una semplicità assoluta: basta sposare ancora il motto *A Siena si fa come ci pare* e le porte alla lotteria della tratta si aprono in un batter d’occhio.

## **Articolo 9**


*Le Contrade sono Enti autonomi, e come tali provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente, conformandosi alle norme portate dai propri Capitoli o Statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni.*

*Le loro insegne, bandiere, stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole o collettive non possono essere riprodotte ed esposte al pubblico, o diffuse, senza la preventiva autorizzazione della Contrada interessata e del Magistrato delle Contrade. I contravventori sono perseguiti nei modi di legge.*

*L’alto patrocinio delle Contrade, come istituzione di cospicuo interesse cittadino, spetta al Comune di Siena.*

*In occasione del Palio, le Contrade sono tenute all’osservanza delle prescrizioni municipali in tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria ed al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione.*

*In caso di inosservanza, le Contrade sono passibili di sanzioni, secondo il disposto degli artt. 97 e seguenti.*



L'articolo è rimasto invariato in tutti i suoi cinque commi dal 1949 e si riallaccia all'articolo 7<sup>19</sup> del Regolamento del 1906; quest'ultimo trae origine dall'art. 1 del Regolamento del Prefetto del 1852<sup>20</sup>.

Non offre alcun motivo per un nuovo intervento normativo, ma si presta a numerose osservazioni storiche.

Un primo richiamo indiretto all'articolo 9 si ebbe nel 1951 allorché la Giunta del Sindaco Bocci fu costretta ad intervenire per limitare gli “insegnamenti” dei contradaioli senesi a persone di “altre città” al fine di tutelare l’immagine della Festa<sup>21</sup>.

Altro intervento di rilievo si ebbe in occasione della “Cartolina di Asti” nel 1977<sup>22</sup>; poi, dopo gli interventi nel Congressone e relativi alla salvaguardia degli emblemi delle Contrade<sup>23</sup>, la nascita del Consorzio di Tutela del Palio, i cui soci sono i 17 Priori, ha traslato allo stesso le competenze di salvaguardia degli emblemi delle Contrade<sup>24</sup>.

La tutela del Palio resta vincolata all’azione dell’Amministrazione comunale, poiché, nonostante l’abusivo titolo “Tutela del Palio”, lo statuto del Consorzio relega lo stesso solo allo sfruttamento commerciale dei colori, stemmi e simboli delle 17 Contrade.

Altre osservazioni, ad esempio il concetto di “cospicuo interesse cittadino”, oppure quello degli “enti autonomi” che si riallaccia alla

---

<sup>19</sup> *Le Contrade essendo Enti autonomi non hanno alcuna dipendenza dall’Autorità Comunale, la quale come suprema autorità cittadina esercita su di esse solo una certa superiorità morale. // Ma nella ricorrenza delle Corse del Palio le Contrade aderenti dipendono interamente dalle prescrizioni Municipali in tutto ciò che si riferisce alle operazioni preparatorie delle corse, alla regolare disposizione ed alla decenza di simili spettacoli. // Contravvenendo potranno le Contrade essere passive di punizioni consistenti nella esclusione dalle corse per un periodo di tempo compreso tra uno e tre anni.*

<sup>20</sup> Cfr. ivi.

<sup>21</sup> Cfr. delibera della Giunta Municipale n. 798 del 3 agosto 1951.

<sup>22</sup> Cfr. delibera della Giunta Comunale n. 594 del 13 maggio 1977.

<sup>23</sup> In particolare, cfr. l’intervento del prof. Marco Comporti.

<sup>24</sup> Il Consorzio è stato istituito nel 1981.

personalità giuridica delle Contrade, necessitano di studi più approfonditi e non rientrano nell'attuale contesto<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> La personalità giuridica delle Contrade è stata oggetto di un profondo studio da parte del prof. Michele Cantucci nella sua fondamentale opera del 1964.

---